CSV VENEZIA
Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Città Metropolitana di Venezia - CSV Venezia

Approfondimento sulla Circolare Ministeriale del Lavoro e delle Politiche Sociali

n. 20 del 27 dicembre 2018

1 - A CHI E' RIVOLTA LA CIRCOLARE?
2 - TERMINI, FORME E MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI VIGENTI AL 2 AGOSTO 2017
3 - ENTI CON PERSONALITA' GIURIDICA
4 -ONLUS
5 - MODIFICHE STATUTARIE: ASSEMBLEA ORDINARIA O STRAORDINARIA?

La recente circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale n. 20 del 27 dicembre 2018 approfondisce il tema degli adeguamenti statutari fornendo delle linee guida per il corretto adempimento a quanto richiesto dal D.lgs. 117/17.
L'adeguamento degli statuti alle nuove regole potrà essere un'operazione complessa e delicata, anche in ragione della diversa natura delle norme cui conformarsi. Gli enti potranno cogliere tale occasione per introdurre nei propri statuti disposizioni che, sebbene non imposte dal legislatore, appaiono loro utili per perfezionare la propria governance interna.

1- A CHI E' RIVOLTA LA CIRCOLARE?

La norma di riferimento in materia di adeguamenti statutari, è l'art. 101, comma 2, del Codice del terzo settore, così come modificato dal decreto "correttivo" dell'agosto del 2018.

Tale disposizione prevede:
"Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria".

- Gli enti del terzo settore interessati dalla circolare sono quindi solo le organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei relativi registri regionali (o delle province autonome), le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel relativo registro nazionale o nei relativi registri regionali (o delle province autonome), nonché le ONLUS iscritte nell'apposita anagrafe unica.

Questa sono infatti le uniche tipologie di enti che, finché non sarà operativo il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), possono considerarsi "del terzo settore"

- La circolare si rivolge esclusivamente ad ODV, APS ed ONLUS costituite prima dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, cioè prima del 3 agosto 2017, poiché soltanto a questi enti si applica l'art. 101, comma 2.

Solo per gli enti costituiti antecedentemente all'entrata in vigore della nuova legislazione si pone un problema di adeguamento degli statuti

Per gli enti costituiti a partire dal 3 agosto 2017, invece, un problema simile non sussiste, in quanto essi erano tenuti a conformarsi ab origine, cioè dal momento della loro costituzione, alla nuova disciplina, che era loro immediatamente applicabile, così come già chiarito dalla precedente circolare ministeriale n. 12604 del 29 dicembre 2017.

2- TERMINI, FORME E MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI VIGENTI AL 2 AGOSTO 2017.

Il termine finale entro cui l'adeguamento dovrà realizzarsi (e può attuarsi con le forme e modalità "agevolate" o, come le definisce il Ministero, "semplificate" di cui all'art. 101, comma 2), è il 3 agosto 2019, atteso che l'art. 101, comma 2, nella sua ultima versione (successiva al "correttivo"), lo ha fissato in 24 mesi dall'entrata in vigore del Codice (cioè il 3 agosto 2017). È opportuno che questo processo, se ancora non avviato, sia intrapreso dagli Enti del Terzo Settore tenendo conto delle indicazioni fornite dalla circolare ministeriale in commento.

rimenti importante è che il percorso di adeguamento statutario venga condotto riflettendo non soltanto sugli adattamenti "obbligatori", ma anche (se non, forse, soprattutto) su quelli "derogatori" e "facoltativi

3- ENTI CON PERSONALITA' GIURIDICA

In merito alle forme e alle modalità dell'adeguamento, la circolare ministeriale sottolinea innanzitutto che se l'ente del terzo settore è iscritto nel registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000, allora le sue modifiche statutarie dovranno avere la forma dell'atto pubblico notarile ed essere inoltre approvate dall'autorità pubblica (a seconda dei casi, prefetture o regioni ovvero province autonome) che tiene il registro delle persone giuridiche di diritto privato.

Agli enti del terzo settore che sono persone giuridiche continua infatti ad applicarsi l'art. 2, comma 1, del D.P.R. 361/2000 – che dispone in merito alla necessità dell'approvazione delle modifiche statutarie da parte di prefetture o regioni – fintanto che non sarà loro possibile avvalersi della facoltà prevista dall'art. 22, comma 1-bis, del Codice del terzo settore, la cui efficacia è in concreto subordinata all'operatività del RUNTS.

Quando ciò avverrà, infatti, gli Enti del Terzo Settore iscritti nei registri delle persone giuridiche potranno, iscrivendosi al RUNTS con le modalità di cui all'art. 22, "congelare" la loro iscrizione nei registri delle persone giuridiche, rendendo così inefficace nei loro confronti l'art. 2, comma 1, del D.P.R. 361/2000, e la conseguente necessità dell'approvazione pubblica delle modifiche statutarie.

Questa è una tra le principali ragioni per cui l'art. 22 è di grande importanza per gli Enti del Terzo Settore che intendono operare come persone giuridiche, usufruendo così del beneficio dell'autonomia patrimoniale perfetta (per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio).
Ovviamente, le associazioni non riconosciute come persone giuridiche (che, poi, costituiscono la stragrande maggioranza dalle ODV, delle APS e delle ONLUS attualmente esistenti) potranno invece effettuare le modifiche statutarie senza l'intervento del notaio e senza la necessaria approvazione dell'autorità preposta alla tenuta del registro delle persone giuridiche (presso il quale, per l'appunto, non sono iscritte).

4-ONLUS

Il Ministero del lavoro dichiara poi di condividere l'orientamento manifestato con specifico riguardo alle **ONLUS dall'Agenzia delle Entrate,** secondo cui l'onere di adeguamento statutario deve, limitatamente a queste ultime, considerarsi adempiuto anche qualora, "entro il termine del 3 agosto 2019, siano deliberate modifiche statutarie la cui efficacia sia (però) rinviata al periodo di imposta successivo a quello di operatività del RUNTS".

- Questo per tenere conto del termine ultimo di efficacia della normativa sulla ONLUS (che coincide infatti con il periodo di imposta successivo a quello di operatività del RUNTS) secondo quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 104 del Codice.

5- MODIFICHE STATUTARIE: ASSEMBLEA ORDINARIA O STRAORDINARIA?

Quali modifiche statutarie possono realizzarsi con delibera di assemblea ordinaria (e dunque con le relative maggioranze, così come previste da legge e/o statuto) e quali invece richiedono in ogni caso una delibera di assemblea straordinaria (con le relative maggioranze)?

- L'art. 101, comma 2, del Codice, a seguito del Decreto Correttivo n. 105/2018, dispone infatti letteralmente che – entro il 3 agosto 2019 – ODV, APS ed ONLUS "possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria".

Nell'ambito del Codice del Terzo Settore, occorre dunque individuare e mantenere distinte tre categorie di norme e conseguentemente tre tipologie di adeguamento:

1. le norme inderogabili dagli Enti del Terzo Settore e dai loro statuti (rispetto alle quali l'adeguamento è obbligatorio);
2. le norme derogabili dagli Enti del Terzo Settore mediante espresse, contrarie dispo sizioni statutarie (adeguamento derogatorio);
3. le norme che attribuiscono agli statuti degli Enti del Terzo Settore delle mere facoltà di previsione (esercitando le quali l'adeguamento risulta perciò essere facoltativo).

Gli Enti del Terzo Settore potranno adeguare i propri statuti alle norme appartenenti alle prime due categorie sopra indicate mediante delibera di assemblea ordinaria.

Occorrerà invece una delibera di assemblea straordinaria, e dunque non sarà possibile avvalersi della procedura "agevolata" ovvero, usando le parole della circolare, "semplificata" di cui all'art. 101, comma 2, per porre in essere gli "adeguamenti" alle norme appartenenti alla categoria sub 3).

La ragione di questo diverso regime è facilmente intuibile:

- Nel primo caso le norme di legge sono o sarebbero "subite" dagli Enti del Terzo Settore, sicché il legislatore appronta, a beneficio di questi ultimi, un regime "agevolato" o "semplificato" per l'adeguamento "obbligatorio" (alle norme inderogabili) o "derogatorio" (per disapplicare norme derogabili, altrimenti applicabili se non disapplicate) dei propri statuti.

- Nel secondo caso, invece, le modifiche statutarie non sono né obbligatorie per conformarsi a norme di legge inderogabili, né necessarie per derogare a norme di legge derogabili, ma sono frutto di una libera scelta dell'ente che decide di avvalersi di facoltà o opzioni riservategli dal legislatore della riforma.

In quest'ultima circostanza l'autonomia statutaria sussiste, ed è pertanto opportuno che sia esercitata mediante assemblea straordinaria (per la quale gli statuti normalmente prevedono quorum costitutivi e deliberativi più elevati) al fine di evitare l'introduzione, con ridotte garanzie nei confronti di eventuali minoranze dissenzienti, di modifiche statutarie che la nuova realtà normativa non impone né richiede (ma semplicemente autorizza).

- Ciò precisato, l'opera dell'interprete e dell'operatore del diritto deve essere volta all'assegnazione di ciascuna disposizione del Codice del terzo settore ad una delle tre categorie in precedenza individuate: **IMPORTANTE** è comprendere quindi se gli adeguamenti statutari sono "obbligatori", "derogatori" o "facoltativi"

Come individuare le tre categorie previste?

- Le norme appartenenti alla categoria sub 1) normalmente presentano formule chiaramente precettive (talvolta espresse col verbo al modo indicativo);
- Le norme sub 2) sono individuabili per la previsione "se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente";
- Le norme sub 3) sono riconoscibili per la presenza delle formule "l'atto costitutivo o lo statuto possono" oppure "se l'atto costitutivo o lo statuto lo consentono".

Esempi pratici:

- Quanto alla prima categoria, le norme di cui agli articoli 5 e 8, là dove impongono all'Ente del Terzo Settore di svolgere un'attività di interesse generale e di destinare in un certo modo l'intero suo patrimonio;

- Quanto alla seconda categoria, la norma di cui all'art. 24, comma 3, là dove prevede la possibilità per gli statuti di derogare alla regola per cui ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato;

- Quanto alla terza categoria, la norma di cui all'art. 30, comma 6, là dove consente allo statuto di attribuire all'organo di controllo interno (piuttosto che ad un revisore legale esterno) la competenza relativa alla revisione legale dei conti.

È su questa base che si perviene alla classificazione proposta dal Ministero nella tabella riepilogativa allegata alla circolare, cui non può che rinviarsi il lettore interessato a conoscere il complessivo quadro di riferimento.

Focus su Reti associative del Terzo Settore:

IMPORTANTE è il riconoscimento da parte del Ministero della circostanza che i loro statuti possano prevedere, oltre alla necessaria, in quanto per esse tipica, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti associati e delle loro attività di interesse generale, altresì lo svolgimento di una o più **attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice** (assistenza, sanità, ecc.), che è peraltro soluzione coerente con la possibilità, espressamente riconosciuta dal legislatore, di una loro eventuale iscrizione anche in un'altra sezione del RUNTS oltre che in quella dedicata alle reti associative.
Sempre con riguardo alle reti associative, il Ministero opportunamente precisa che deve ormai ritenersi ad esse di fatto inapplicabile il dettato dell'art. 101, comma 4, essendo fondato su un presupposto, l'effettiva operatività del RUNTS a partire da una data antecedente allo spirare del termine di adeguamento statutario ivi previsto, destinato a non verificarsi.
Anche per le reti associative, dunque, il termine di adeguamento degli statuti è di 24 mesi, con scadenza il 3 agosto 2019, così come per tutti gli altri enti del terzo settore.

Coordinamento delle Associazioni di Volontariato
della Città Metropolitana di Venezia - CSV di Venezia
Via A. L. Muratori, 3 30173 MESTRE –VENEZIA
Telefono: 041 50 40 103 Fax: 041 53 41 822
Email: info@csvvenezia.it PEC: csvvenezia@pec.it